



ATTO N. 1591

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 835 del 07/07/2014)

**“RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”**

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 15/07/2014*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 16/07/2014



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 835 DEL 07/07/2014

OGGETTO: Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2013."

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2013" presentata dal Direttore presentata dal Direttore Giampiero Antonelli

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabrizio Felice Bracco avente ad oggetto: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2013";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo protocollo n. 0068497-2014-U-del 20/05/2014

Vista la nota prot. E. n. 88211 del 03/07/2014 con la quale il Collegio dei revisori dei conti ha trasmesso la relazione sul rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2013;

Dato atto che il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria (CAL) non ha reso il proprio parere entro il termine del 05/07/2014, così come previsto nelle modalità procedurali per il rilascio di suddetto parere ex art. 5, comma 3 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 20;

Ritenuto di provvedere all'adozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2013", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Fabrizio Felice Bracco di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2013"



RELAZIONE

Il rendiconto generale, predisposto sulla base dei risultati dell'intera attività amministrativa realizzata nell'anno di riferimento, rappresenta l'ultimo atto del processo iniziato in sede di programmazione; tale documento è stato predisposto sulla base della L.R. n.13/2000 recante la "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria.

Il rendiconto generale si compone del conto del bilancio, del conto del patrimonio ed del conto economico.

Il conto del bilancio rappresenta il documento che, con riferimento al bilancio annuale di previsione, riporta le risultanze contabili delle entrate e delle spese avvenute nell'anno; attraverso esso, viene data dimostrazione, secondo le regole della contabilità finanziaria, del rispetto della gestione autorizzatoria delle previsioni del bilancio annuale del quale ricalca la medesima struttura; nel dettaglio, il conto del bilancio espone analiticamente per ogni entrata e ogni spesa:

- le operazioni di gestione per le quali si è completato nell'esercizio il sottostante ciclo finanziario;
- le operazioni di gestione dei residui rivenienti da cicli finanziari avviati e non conclusi in esercizi precedenti;
- i movimenti di cassa;
- i residui esistenti a fine gestione, sia sorti dalla gestione degli stanziamenti di competenza dell'anno che provenienti dagli esercizi precedenti;
- le variazioni intervenute rispetto alle previsioni, evidenziando le eventuali maggiori o minori entrate e le maggiori o minori spese, nonché le variazioni della consistenza dei residui.

Il conto del bilancio si completa con la dimostrazione del risultato di amministrazione, saldo contabile che fornisce una rappresentazione sintetica degli effetti della gestione finanziaria.

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, mentre nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi di esercizio individuati apportando ai dati finanziari esposti nel conto del bilancio i necessari correttivi al fine di comporre la dimensione non numeraria del risultato economico.

Per quanto riguarda la procedura di formazione del rendiconto e in relazione al vigente quadro normativo, si evidenzia che l'art. 89 stabilisce che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale il rendiconto generale corredato oltre che del relativo disegno di legge, dai seguenti allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'art. 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- c) i rendiconti degli enti di cui all'art. 52.

In merito alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, si segnala che l'art. 101 quater, inserito dalla L.R. 19 dicembre 2012, n. 24, stabilisce al comma 1 che "Il collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale di cui all'articolo 84, comma 3, lettera b) e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa." Il successivo comma 3 dispone che "La relazione sulla proposta di legge di rendiconto di cui al comma 1 e i pareri di cui al comma 2 sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge."

Il procedimento di formazione del presente DDL deve altresì tenere conto delle disposizioni della L.R. 16 dicembre 2008, n. 20 avente ad oggetto "Disciplina del Collegio delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Autonomie locali". In particolare, l'art. 2, comma 2 del citato provvedimento dispone che *CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti riguardanti:*

[omissis]

c) il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

[omissis]"


Circa le modalità procedurali da seguire per il rilascio del succitato parere, al successivo art. 5, commi da 2 e 3, si stabilisce che "2. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 2, richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto stesso. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati."

Ciò stante, si fa presente che con deliberazione ordinaria di giunta n. 557 del 26/05/2014, si è provveduto a preadottare il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2013. Il formale invio della citata deliberazione è avvenuto con note prot. 0072725 del 29/05/2014, pervenuta al Collegio dei revisori dei Conti il 30/05/2014 e prot. 74914 del 4/6/2014 ricevuta dal CAL Umbria il giorno successivo.


Per quanto concerne il rilascio del parere del CAL Umbria, si specifica che è decorso in data 05 Luglio 2014 il termine di trenta giorni previsto nelle modalità procedurali per il rilascio del parere ex art. 5, comma 3 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 20;

Per quanto attiene il parere del Collegio dei revisori dei conti, si evidenzia che con nota prot. E. n. 88211 del 3/7/2014 è stata trasmessa la relazione sul Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2013, esposta nell'Allegato T al Rendiconto generale. Il Collegio ha rilasciato parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2013"

**Art. 1**

(Oggetto)

1. Ai sensi del Titolo V della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e sue successive modifiche ed integrazioni è approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2013, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

(Entrate di competenza del conto del bilancio 2013)

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2013, ammontano a complessivi € 3.083.083.871,52, di cui rimosse € 2.228.795.139,36 e rimaste da riscuotere € 854.288.732,16.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 3**

*(Spese di competenza del conto del bilancio
2013)*



1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2013 ammontano a complessivi € 2.970.129.377,03, di cui pagate 2.415.222.696,19 e rimaste da pagare € 554.906.680,84.

Art. 4

*(Residui attivi e passivi di competenza accertati
alla chiusura dell'esercizio 2013)*

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate € 854.288.732,16;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate € 554.906.680,84.

Art. 5

*(Residui attivi degli esercizi 2012 e precedenti
accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario
2013)*

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2012 e precedenti, durante l'anno 2013, presenta i seguenti risultati finali:

a) consistenza al 1° gennaio 2013

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

€ 1.556.707.008,33;

b) accertamento nel 2013 di maggiori residui attivi

€ 5.177.852,63

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a € 1.561.884.860,96, è così articolato:

a) riscossi durante l'anno 2013

€ 904.667.499,02;

b) eliminati per insussistenza

€ 104.530.639,70;

c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2013

€ 552.686.722,24.

Art. 6


(Residui passivi degli esercizi 2012 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013)

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2012 e precedenti, durante l'anno 2013, presenta come risultato finale una consistenza al 1° gennaio 2013 di € 1.418.868.710,52, di cui:

a) pagati durante l'anno 2013

€ 774.235.297,12;

b) eliminati per insussistenza o prescrizione



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

€ 128.930.832,36;

c) eliminati per perenzione

€ 5.348.147,54;

d) rimasti da pagare al 31 dicembre
2013

€ 510.354.433,50.

**Art. 7***(Situazione amministrativa)*

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è determinato nell'importo di € 288.037.910,88, come evidenziato dai seguenti dati:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio

€ 161.522.666,95;

b) residui attivi per un totale di

€ 1.406.975.454,40, di cui:

1) della competenza dell'esercizio
2013 € 854.288.732,16;

2) degli esercizi 2012 e precedenti
€ 552.686.722,24;

c) residui passivi per un totale di
€1.065.261.114,34, di cui:

1) della competenza dell'esercizio
2013 € 554.906.680,84;

2) degli esercizi 2012 e precedenti
€ 510.354.433,50;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 ammontante ad € 503.237.007,01, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) e c);

e) somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2014 a norma dell'articolo 82 della l.r. 13/2000, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata, € 790.724.917,89;

f) quote di fondi speciali dell'anno 2013, da utilizzare nell'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 13/2000, € 550.000,00;

g) disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013 € 288.037.910,88, determinato come somma algebrica delle lettere d), e) ed f).

Art. 8**(Conto di tesoreria)**

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2013 presenta i seguenti dati finali:

a) fondo di cassa al 1° gennaio 2013

€217.518.021,88;

b) riscossioni per un totale di € 3.133.462.638,38, di cui:

1) in conto competenza

€ 2.228.795.139,36;

2) in conto residui attivi

€ 904.667.499,02;

c) pagamenti per un totale di € 3.189.457.993,31, di cui:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 1) in conto competenza
 € 2.415.222.696,19;
- 2) in conto residui passivi
 € 774.235.297,12;
- d) fondo di cassa al 31 dicembre 2013
 € 161.522.666,95.

**Art. 9****(Conto del patrimonio)**

1. È approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2013, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

- a) attività:
- 1) immobilizzazioni
 € 490.998.029,15
- 2) attivo circolante
 € 1.581.261.372,04
- totale attività € 2.072.259.401,19
- b) passività:
- 1) patrimonio netto
 € 1.017.276.482,24
- 2) fondi per rischi ed oneri

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

€ 1.700.000,00

3) debiti

€ 1.050.759.445,72

4) ratei e risconti

€ 2.523.473,23

totale passività € 2.072.259.401,19



Art. 10

(Conto economico)

1. È approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2013, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) proventi della gestione

€ 1.887.931.413,69

b) costi della gestione

€ 1.814.737.903,76

risultato della gestione (a-b)

€ 73.193.509,93

c) proventi da contributi e trasferimenti

€ 477.770.383,45

d) costi della gestione vincolata

€ 378.393.249,94

risultato della gestione vincolata (c-d)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

€ 99.377.133,51

risultato della gestione operativa (a-b)+(c-d)

€ 172.570.643,44

e) proventi ed oneri finanziari

€ (23.410.270,49)

f) proventi ed oneri straordinari

€ (160.694,06)

risultato economico dell'esercizio (a-b)+(c-d)+e+f

€ 148.999.678,89

Art. 11*(Allegati)*


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84, comma 3, della l.r. 13/2000 al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

a) la relazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 88 della l.r. 13/2000 (Allegato Q);

b) il rendiconto degli enti di cui all'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle Appendici da R1 a R9, di seguito indicate:


- Appendice R1 – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) – Esercizio 2012;

- Appendice R2 – Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (ISUC) – Esercizio 2012;



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Appendice R3 – Centro Studi Giuridici e Politici (CSGP) – Esercizio 2012;
- Appendice R4 – Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (ATER Umbria) – Esercizio 2012;
- Appendice R5 – Agenzia Umbria Ricerche (AUR) – Esercizio 2012;
- Appendice R6 – Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) – Esercizio 2012;
- Appendice R7 – Centro per le pari opportunità (CPO) – Esercizio 2012;
- Appendice R8 – Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.D.I.S.U.) – Esercizio 2012;
- Appendice R9 – Agenzia Forestale regionale - Esercizio 2012;



c) i bilanci di esercizio delle società a partecipazione finanziaria della Regione, di cui all'articolo 52, comma 5, della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici da RA1 a RI di seguito indicate:

- RA1) Cooperativa Agricola Viceno a r.l. in Castel Viscardo – Esercizio 2010;
- RA2) Caseificio Sociale di Norcia Società Cooperativa Agricola a r.l. – Esercizio 2011;
- RA3) Azienda Silvo Pastorale di Valle Oblita Società Cooperativa Agricola – Esercizio 2011;
- RA4) Tudernum Società Cooperativa Agricola – Esercizio 2011;
- RA5) Cantina dei Colli Amerini Società Cooperativa Agricola in Amelia – Esercizio 2011;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- RA6) Società Agricola Cooperativa Ottobre s. c. a. a r.l – Esercizio 2011;
- RA7) Cooperativa Oleificio Pozzolese Società Cooperativa Agricola in Castiglione del Lago – Esercizio 2011;
- RA8) Oleificio Pian delle Vigne Società Cooperativa Agricola in San Venanzo – Esercizio 2011;
- RA9) Cooperativa Produttori Carne Coltivatori diretti Tudertina Società Cooperativa Agricola in Todi – Esercizio 2011;
- RA10) Cooperativa Ortofrutticola Società Agricola in Bettona – Esercizio 2011;
- RA11) Produttori Agricoli Sponde del Trasimeno P.A.S.T. Società Cooperativa Agricola in Panicale – Esercizio 2011;
- RA12) Cooperativa Agricola Viceno a r.l. in Castel Viscardo – Esercizio 2011;
- RA13) Centro Agricolo zootecnico Società Cooperativa Agricola in Petrognano- Spoleto – Esercizio 2012;
- RA14) Gruppo Cooperative Agricole di Trevi – Esercizio 2012;
- RA15) Società Agricola Cooperativa Unione Lavoratori Agricoli in Compignano-Marsciano – Esercizio 2012;
- RB) Webred S.p.A – Esercizio 2012;
- RC) Azienda vivaistica regionale – Esercizio 2012;
- RD) Umbria TPL e Mobilità S.p.A – Esercizio 2012;
- RE) Umbria Innovazione Scrl – Esercizio 2012;



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- RF) Gepafin S.p.A. – Esercizio 2012;
- RG) Umbria Servizi Innovativi S.p.A.– Esercizio 2012;
- RH) Centralcom S.p.A.– Esercizio 2012;
- RI) Parco Tecnologico 3A.– Esercizio 2012;



d) Il prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, previsto dall'art. 77-quater, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art.2, comma 1, del DM MEF 23 dicembre 2009 n. 38666 (Allegato S).

e) La relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria (Allegato T).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINote di Riferimento

Nota all'art. 1:

— La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.) e 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57)

Nota all'art. 7, comma 1, lett. e) ed f):

— Il testo degli artt. 29 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 29 (Fondi speciali)

1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale. 2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. 3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio. 4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi. 5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 36.

Art. 82 (Residui passivi. Nozione)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio. 2. Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'articolo 59 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione. 3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti. 4. Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale. 5. Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma 3, provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottare, entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio regionale, entro dieci giorni. 6. Le somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.».

Note all'art. 11:



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— Il testo degli artt. 52, commi 4 e 5, 84, comma 3, e 88 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 52 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

Omissis. 4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87. 5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.

Art. 84 (Definizione e contenuti)

Omissis. 3. Al rendiconto generale sono allegati: a) la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88; b) la relazione del Collegio dei revisori; c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'articolo 47, comma 3, dello Statuto; d) i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52.

Art. 88 (Relazione della Giunta regionale)

1. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.».

— La legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, recante "Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)" (pubblicata nel B.U.R. 12 marzo 1998, n. 20), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 16 luglio 2001, n. 17 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36) e 31 ottobre 2007, n. 29 (in B.U.R. 7 novembre 2007, n. 48).

— La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, recante "Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea" (pubblicata nel B.U.R. 22 febbraio 1995, n. 9), è stata modificata ed integrata con legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36 (in B.U.R. 16 gennaio 2002, n. 3).

— La legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, recante "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici", è pubblicata nel B.U.R. 28 gennaio 2003, n. 4. è stata modificata con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (pubblicata nel B.U.R.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

supplemento straordinario. n. 3 al n. 8 del 17/02/2010)

— La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, recante "Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.)" (pubblicata nel B.U.R. 3 luglio 2002, n. 29), è stata abrogata con legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 recante Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale (pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36).

— La legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata 'Agenzia Umbria Ricerche'" (pubblicata nel B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21, E.S.), è stata modificata con leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14) e 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15).

— La legge regionale 18 aprile 1990, n. 24, recante "Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV)." è pubblicata nel B.U.R. 2 maggio 1990, n. 19.

— Il "Centro per le pari opportunità tra donna e uomo" è stato istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (pubblicata nel B.U.R. 23 novembre 1987, n. 86). Tale legge è stata poi modificata ed integrata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 (pubblicata nel B.U.R. 10 gennaio 1990, n. 21) che ha, tra l'altro, modificato anche la denominazione del "Centro" in "Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna". Con legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (in B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18) è stato istituito il Centro per le pari opportunità e sono state abrogate le leggi regionali 51/1987 e 45/1989.

— La legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante "Norme sul diritto allo studio universitario" (pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 2006, n. 16), è stata modificata ed integrata con legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. La legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata 'Agenzia Umbria Ricerche'" (pubblicata nel B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21, E.S.), è stata modificata con leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14) e 26 marzo 2008, n. 5 (in



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15).6 marzo 2009, n. 10);

— La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative." è pubblicata nel B.U.R. 29 dicembre 2011 n. 61 supplemento ordinario n. 1.

— Il testo dell'art. 77-quater, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 è il seguente:

"Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE."

— Il testo del art.2, comma 1, del DM MEF 23 dicembre 2009 n. 38666 è il seguente: *"Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide."*





Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per
l'esercizio finanziario 2013."

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 07/07/2014

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Beni e attività culturali. Politiche dello spettacolo. Turismo e promozione dell'Umbria. Grandi manifestazioni. Associazionismo culturale. Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie. Rapporti con il Consiglio regionale"

OGGETTO: Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2013."

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 07/07/2014

Assessore Fabrizio Felice Bracco

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 07/07/2014

L'Assessore

Perugia, li 15 LUG. 2014

Per copia conforme all'originale.



IL FUNZIONARIO